

Spett.le Italiana Costruzioni S.p.A.
Via dei Villini, 3/A
00161 – Roma (RM)
PEC: italianacostruzionispa@arubapec.it
e-mail: m.odoardi@italianacostruzionispa.it
p.fiandaca@italianacostruzionispa.it
Fax: 06/8085361
capogruppo mandataria dell’A.T.I. con mandanti
Gemmo S.p.A.
Viale dell’Industria, 2
36057 – Arcugnano (VI)
ISA S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 4
61030 – Calcinelli di Colli al Metauro (PU)
T.AM.CO. S.r.l.
Via Lugnano in Teverina, 20
00181 – Roma (RM)



e.p.c. Spett.le Progetto CMR S.r.l.
capogruppo mandataria del R.T.I. con mandanti
Hellmuth, Obata & Kassabaum Inc.
Buro Happold Ltd.
De Cola Associati
EUPRO S.r.l.
alla c.a. del Direttore dei Lavori
Ing. Marco Ferrario
del Coordinatore per la Sicurezza in fase di
esecuzione
Ing. Giuseppe Cicero
Via Franco Russoli, 6
20143 - Milano
e-mail: progettocmr@pecimprese.it
giuseppe.cicero@ingpec.eu

Oggetto: Lavori per la costruzione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica della Fondazione Ri.MED a Carini (PA) – CUP H22E06000040001 – CIG 6945121F24 – Contratto di appalto n. rep. 19374 del 06.12.2019 registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 18397 serie 1T del 10.12.2019

Autorizzazione richiesta subappalto della mandataria Italiana Costruzioni del 04.01.2021 – LE.IL COSTRUZIONI S.r.l. – Realizzazione di opere in cemento armato e relative opere connesse inerenti agli edifici denominati “BASEMENT – GARAGE – LABORATORIO EST – LABORATORIO OVEST – MURI DI CONTENIMENTO”.

PREMESSO CHE

il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ri.MED (il “CdA”) nella seduta n. 59 del 21

dicembre 2016, ha:

- confermato la nomina dell'ing. Massimo Inzerillo quale R.U.P. dei Lavori di realizzazione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (il "CBRB");
- avviato la procedura per la selezione del contraente relativo all'appalto per la costruzione del CBRB, individuando quella di tipo ristretta a norma degli artt. 59 e 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (il "Codice"), utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità all'art. 95 del medesimo Codice;

VISTO

- il verbale del CdA n. 72 del 20.06.2019 con il quale sono stati aggiudicati i lavori all'ATI Italiana Costruzioni S.p.A. (mandataria), Gemmo S.p.A. (mandante), ISA S.p.A. (mandante) e T.AM.CO. S.r.l. (mandante) (l'Appaltatore"), che ha offerto il ribasso del 20,990% sul costo previsto a base d'asta di € 111.153.896,91, per un importo totale di € 90.526.511,27, di cui € 2.703.817,82 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- il contratto di appalto stipulato in data 06.12.2019, repertorio 19374 e raccolta n. 10383, registrato presso l'Ufficio di Palermo in data 10.12.2019 al n. 18397, serie 1T;
- il verbale del 14 febbraio 2020 di consegna delle aree ed inizio lavori, redatto dalla direzione dei lavori e dall'esecutore dei lavori, ai sensi dell'a 5 comma 2 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018;
- il verbale del 25.03.2020 di sospensione dei lavori redatto, dalla direzione dei lavori e dal RUP, nonché dall'esecutore dei lavori, ai sensi dell'art. 107 comma 1 del Codice;
- il verbale del 03.06.2020 di ripresa dei lavori redatto, dalla direzione dei lavori e dal RUP, nonché dall'esecutore dei lavori;

VISTA ALTRESÌ

l'integrazione del 20.11.2020 al Protocollo di Legalità del 4 luglio 2016, che ha previsto le seguenti disposizioni aggiuntive all'art. 2 comma 1 e all'art.3 del predetto Protocollo, per i rapporti contrattuali di valore superiore a 50.000,00 euro:

- *"Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dei lavori, in caso di assenso alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti, ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei subappalti o dei subcontratti o dei subaffidamenti, Ri.MED richiederà l'indicazione dei nominativi (completi dei codici fiscali) degli amministratori e dei dipendenti delle imprese contraenti o subcontraenti. [...]"*
- *"Trovano, ove del caso, applicazione (e ciò anche per i subcontraenti) le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare di coloro che non denunciino di essere stati vittime di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera l) del medesimo art. 80, comma 5.";*

e che ha previsto la comunicazione *"del personale e dei mezzi che accederanno al cantiere"* per i rapporti contrattuali a prescindere dal loro valore;

CONSIDERATA

la nota del RUP prot.n. 003-2249-GEN/2020 del 24.11.2020 con la quale è stata trasmessa all'ATI l'Integrazione del 20.11.2020 al Protocollo di legalità del 4 luglio 2016 affinché venisse sottoscritta per "conoscenza, condivisione ed accettazione" da parte di tutti i componenti dell'A.T.I., nonché dai subappaltatori e dai subcontraenti coinvolti nell'appalto (con eccezione, ovviamente, di coloro i cui rapporti contrattuali hanno già compiutamente espletato la loro efficacia, essendosi compiute le prestazioni);

CONSIDERATO CHE

- nelle dichiarazioni rese in sede di gara nel DGUE, gli operatori economici facenti parte dell'ATI

aggiudicataria dell'appalto in parola, ai sensi dell'art. 105, commi 2, 4 lett, c) e 5 del Codice, hanno dichiarato di volersi avvalere dell'istituto del subappalto nelle percentuali e per le lavorazioni di seguito indicate:

- Italiana Costruzioni S.p.A. (mandataria): OG1 [categoria prevalente] nei limiti del 30%;
- Gemmo S.p.A. (mandante): OS28 [scorporabile] nei limiti del 30% della percentuale di esecuzione del 88% - OS30 [scorporabile] nei limiti del 30% - OS3 [scorporabile] ha dichiarato di non volere ricorrere all'istituto del subappalto;
- ISA S.p.A. (mandante): OS18-B [scorporabile] ha dichiarato di non volere ricorrere all'istituto del subappalto;
- T.AM.CO. S.r.l. (mandante): OS28 [scorporabile] nei limiti del 30% della percentuale di esecuzione del 12%;
- nelle dichiarazioni rese in sede di gara, gli operatori economici facenti parte dell'ATI aggiudicataria dell'appalto in parola hanno indicato le seguenti terne di subappaltatori (art. 105, comma 6 del Codice):
 - Italiana Costruzioni S.p.A. (mandataria): SAREP S.r.l., MAC S.r.l. e VITALI S.p.A. per le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1 nei limiti del 30%;
 - Gemmo S.p.A. (mandante): RG Impianti S.r.l., IGE Impianti S.r.l. e Cogiatech S.r.l. per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28 [scorporabile] nei limiti del 30% della percentuale di esecuzione del 88% e OS30 [scorporabile] nei limiti del 30%;
 - T.AM.CO. S.r.l. (mandante): RG Impianti S.r.l., IGE Impianti S.r.l. e Cogiatech S.r.l. per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28 [scorporabile] nei limiti del 30 della percentuale di esecuzione del 12%;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

ad oggi risultano essere stati autorizzati i seguenti subappalti:

Categoria	Operatore Economico	Importo totale subappalti autorizzati	Importo massimo subappaltabile	Percentuale subappaltata rispetto alla categoria
OG1	Italiana Costruzioni S.p.A	€ 3.746.396,08	€ 14.852.657,15	7,5671%
OS28	GEMMO S.r.l	€ 0	€ 3.898.033,51	0%
OS28	T.AM.CO S.r.l	€ 0	€ 3.982.719,17	0%
OS30	GEMMO S.r.l	€ 0	€ 531.550,02	0%

VISTA

la richiesta di autorizzazione al subappalto della mandataria Italiana Costruzioni S.p.A. ex art.105 del Codice prot. n. 0001/21/PF/vc-125 del 04.01.2021, acquisita agli atti al prot. n. 003-00012-GEN/2021 di pari data, in favore della Società LE.IL COSTRUZIONI S.r.l. per come di seguito specificato:

- oggetto: realizzazione di opere in cemento armato e relative opere connesse inerenti agli edifici denominati "BASEMENT – GARAGE – LABORATORIO EST – LABORATORIO OVEST – MURI DI CONTENIMENTO";
- importo complessivo: € 2.433.985,87, oltre IVA comprensivo di oneri della sicurezza pari ad € 60.346,59;

DATO ATTO CHE

la predetta richiesta è corredata dai seguenti allegati:



- dichiarazione sostitutiva sottoscritto dal subappaltatore (Modello B), contenete l'indicazione dei nominativi (completi dei codici fiscali) degli amministratori;
- dichiarazione tracciabilità flussi finanziari sottoscritto dal subappaltatore (Modello C);
- specifica prezzi applicati dall'appaltatore al subappaltatore (Modello D);
- dichiarazione sostitutiva sui nominativi di cui agli art. 85 e 91 del D.Lgs. 189/2011 sottoscritti dal subappaltatore (Modelli F);
- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.I.A.A. sottoscritto dal subappaltatore (Modello H);
- dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia sottoscritto dal subappaltatore (Modello I);
- Bozza del contratto di subappalto;
- Attestazione SOA dell'impresa subappaltatrice.

VISTA

la nota del 12.01.2021 acquisita agli atti al prot.n.003-0067-GEN/2020 di pari data, con la quale l'Appaltatore ha provveduto ad inviare:

- il contratto di subappalto sottoscritto dalla sola impresa subappaltatrice;
- il Protocollo di Legalità del 4 luglio 2016, sottoscritto dal subappaltatore;
- l'integrazione del 20.11.2020 al Protocollo di Legalità del 4 luglio 2016, sottoscritta dal subappaltatore;
- le clausole di autotutela e patto di integrità, sottoscritte dal subappaltatore;
- Dichiarazioni ex art. 2359 del c.c. dei componenti dell'A.T.I.;

VISTA

la nota del 14.01.2021 acquisita agli atti al prot.n.003-0085-GEN/2020 di pari data, con la quale l'Appaltatore ha provveduto ad inviare:

- il contratto di subappalto debitamente sottoscritto dalle parti;
- l'integrazione del 20.11.2020 al Protocollo di Legalità del 4 luglio 2016, sottoscritta dal subappaltatore per "conoscenza, condivisione ed accettazione";
- l'elenco generale dei dipendenti (completo dei codici fiscali);

VISTA

la nota del 19.01.2021 acquisita agli atti al prot.n.003-0119-GEN/2020 di pari data, con la quale l'Appaltatore ha provveduto ad inviare dei chiarimenti in merito a:

- dichiarazione sostitutiva sottoscritto dal subappaltatore (Modello B);
- elenco integrale degli amministratori e dei dipendenti in forza presso la società;

VISTA

la l'ulteriore nota sempre del 19.01.2021 acquisita agli atti al prot.n.003-0126-GEN/2020 di pari data, con la quale l'Appaltatore ha provveduto ad inviare un nuovo Modello D in sostituzione di quello precedentemente inviato;

RILEVATO CHE

con nota del 20.01.2021, acquisita agli atti al prot. n. 003-00130-GEN/2021 di pari data, il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione hanno verificato che la richiesta è conforme alle previsioni normative;

VISTA

le dichiarazioni rese dal subappaltatore nel già citato Modello B, trasmesso unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto del 04.01.2021 acquisita agli atti in pari data al prot.n. 003-00012-GEN/2021, dalle quali si evince che:

- il subappaltatore ha accettato il PSC trasmesso dall'Appaltatore dopo avere consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- l'Appaltatore si impegna a trasmettere il POS del subappaltatore al CSE, consapevole che le lavorazioni dello stesso non potranno avere inizio sino a che lo stesso CSE non lo avrà verificato positivamente entro 15 giorni dalla sua ricezione;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE

- l'Appaltatore nella sopra richiamata richiesta rappresenta che il subappaltatore non ha richiesto, ai sensi della lettera c) comma 13 dell'art.105 del Codice, così come richiamato all'art. 65 comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto (il "CSA"), il pagamento diretto;
- sempre nella predetta nota l'Appaltatore ha comunicato che "*in considerazione della mancata disponibilità, alle migliori condizioni di mercato, dei subappaltatori indicati in sede di offerta*", ha ritenuto di dover concedere in subappalto le prestazioni o lavorazioni di cui sopra, alla società LE.IL COSTRUZIONI S.r.l., non indicata nella terna dichiarata in sede di offerta;

RITENUTO

di doversi prendere atto di quanto rappresentato nel già citata nota riguardo alla mancata disponibilità alle migliori condizioni di mercato dei sub-appaltatori indicati in sede di offerta;

RILEVATO ALTRESÌ CHE

- nella richiesta è motivata la necessità/opportunità di procedere al subappalto;
- la richiesta è corredata dalla dichiarazione di assenza delle motivazioni di esclusione in capo al soggetto subappaltatore ai sensi dell'art.80 del Codice;
- la richiesta è corredata dalla dichiarazione ex art. 105 comma 14 del Codice da parte dell'Appaltatore rispetto alla percentuale di ribasso applicata alle lavorazioni affidate al subappaltatore non superiore al 20% e di quelle relative ai costi della sicurezza e della manodopera;
- nel contratto di subappalto sono presenti le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii;
- al contratto di subappalto sono allegare le clausole di autotutela e patto di integrità;
- la richiesta è corredata dalla dichiarazione ex art. 2359 del c.c. di tutti i componenti dell'A.T.I.;
- la richiesta è corredata dalla dichiarazione sulla verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa subappaltatrice, con le modalità di cui all'Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- la richiesta è corredata dall'elenco dei nominativi (completi dei codici fiscali) degli amministratori;
- la richiesta è corredata dall'integrazione del 20.11.2020 al Protocollo di Legalità del 4 luglio 2016, sottoscritta dal subappaltatore per "conoscenza, condivisione ed accettazione";
- la richiesta è corredata dai nominativi (completi dei codici fiscali) degli amministratori e dall'elenco generale dei dipendenti (completo dei codici fiscali);

RILEVATO ALTRESÌ CHE

- la lavorazione oggetto del presente subcontratto non ricade tra quelle considerate a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ed elencate all'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012;
- occorre richiedere l'informazione prefettizia antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, in quanto l'importo del subappalto non supera la soglia di 50.000,00 euro di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Fondazione in data 4 luglio 2016;
- la società LE.IL COSTRUZIONI S.r.l. risulta essere regolarmente iscritta all'elenco fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa - White list - della Prefettura di Palermo, con validità a tutto il 12.08.2021;

CONSIDERATO CHE

la richiesta di autorizzazione al subappalto è stata corredata dal contratto di subappalto debitamente datato e sottoscritto dalle parti;

RILEVATO CHE

per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto della presente richiesta occorre il possesso della categoria OG1 classifica IV;

CONSIDERATO CHE

l'impresa subappaltatrice è in possesso della categoria OG1 classifica IV così come da attestazione SOA n. 57607/3/00 rilasciata dalla società SOA MEDITERRANEA S.p.A. e valida fino al 17.02.2024;

DATO ATTO CHE

le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e ss.mm.ii., stabiliscono le verifiche da effettuare in base all'importo dei lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO CHE

in merito del possesso dei prescritti requisiti di qualificazione tecnico-professionale nonché di carattere generale previsti dal Codice in capo al subappaltatore, sono state avviate - in conformità ai dettami di cui alla già citate Linee Guida ANAC n.4 - ed acquisite le seguenti richieste:

- certificato di assenza di procedure di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi (art. 21 DPR n. 313/2002), giusta consultazione della Banca Dati del Registro delle Imprese & Agenzia delle Entrate – Servizio Catasto tramite il Portale online della società autorizzata Visure.S.p.A. in data 04.01.2020;
- DURC del subappaltatore valido alla data della presente richiesta, avente validità dal 07.01.2020 al 07.05.2021;
- annotazioni riservate sul casellario ANAC richieste e riscontrate il 04.01.2020;
- attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici - S.O.A. n. 57607/3/00 rilasciata dalla società SOA MEDITERRANEA S.p.A. e valida fino al 17.02.2024;
- verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., giusta richiesta inviata il 05.01.2021, prot. n. 003-00014-GEN/2021, riscontrata il 20.01.2021 ed acquisita agli atti al prot. n. 003-00131-GEN/2021 di pari data;
- certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 80 del Codice, giusta richiesta prot. n. 003-00034-GEN/2021 del 08.01.2021, riscontrata il 12.01.2021 ed acquisita agli atti al prot. n. 003-00052-GEN/2021 di pari data;
- certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 80 del Codice, giusta richiesta prot. n. 003-00128-GEN/2021 e prot. n. 003-00129-GEN/2021 del 20.01.2021;
- certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, giusta richiesta prot. n. 003-00015-GEN/2021 del 05.01.2021, riscontrata il 18.01.2021 e acquisita agli atti al prot. n. 003-00098-GEN/2021 di pari data;
- dichiarazione di regolarità rispetto agli obblighi di cui alla L. 68/99, rilasciata dal competente Centro per l'impiego, giusta richiesta prot. n. 003-00016-GEN/2020 del 05.01.2021, riscontrata il 12.01.2021 e acquisita agli atti al prot. n. 003-00062-GEN/2021 di pari data;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

alla data della richiesta di che trattasi i DURC di tutti i componenti dell'A.T.I. risultano essere regolari, in particolare: Italiana Costruzioni: DURC del 16.10.2020 e valido fino al 13.02.2021; Gemmo: DURC del 15.10.2020 e valido fino al 12.02.2021; ISA: DURC del 24.10.2020 e valido fino al 21.02.2021; TAMCO: DURC del 23.12.2020 e valido fino al 22.04.2021;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

con nota n. 2020/05/11-82.0 dell'11.05.2020, acquisita agli atti al prot. n. 003-658-GEN/2020, il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza, a seguito dell'emergenza epidemica da

COVID-19 e delle relative previsioni in materia contenute nel D.P.C.M. 24.04.2020 e in particolare nell'Allegato 7 dedicato ai cantieri, hanno trasmesso – tra l'altro – il PAC (Piano Anticontagio di Cantiere) in aggiornamento al PSC, richiedendo all'Appaltatore di trasmettere tutti i POS relativi alle lavorazioni di cui in oggetto debitamente aggiornati;

VISTA

la nota n. 0452/20/PF/vc-125 del 18.05.2020 acquisita agli atti al prot. n. 003-693-GEN/2020 del 19.05.2020, con la quale l'ATI non ha formulato osservazioni sui contenuti dell'aggiornamento del PSC, pur ipotizzando eventuali riserve per il mancato aggiornamento dei costi della sicurezza;

VERIFICATO

il rispetto di tutti i dettami in materia di subappalto previsti dal capitolo 9, art. 63, del CSA;

DATO ATTO CHE

il subappaltatore, non ha richiesto il pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante ai sensi del comma 13 dell'art.105 del Codice;

VISTO

il Comunicato del 25.11.2020 del Presidente dell'ANAC nel quale viene ritenuto *“che i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante”*;

CONSIDERATA

la regolarità del DURC dell'impresa subappaltatrice;

CONSIDERATO CHE

con nota prot.n. 003-00132-GEN/2021 del 20.01.2021, a seguito del riscontro ricevuto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo - il 20.01.2021, acquisita agli atti in pari data al prot.n.003-00131-GEN/2021, relativamente alla richiesta di verifica della regolarità fiscale in capo al subappaltatore, è stato richiesto all'Appaltatore di fornire una circostanziata relazione sulla accertata non regolarità fiscale dello stesso operatore economico, per delle fattispecie gravi non definitivamente accertate, unitamente alla documentazione a supporto ritenuta necessaria;

VISTA

la nota dell'Appaltatore prot. n. 0069/21/PF/cg-125 del 21.01.2021, acquisita agli atti al prot.n. 003-00149-GEN/2021 di pari data, con la quale l'Appaltatore ha trasmesso una nota del 21.01.2021 dall'impresa subappaltatrice, nella quale è stato rappresentato che:

- nel Modello B ha dichiarato di non avere violazioni gravi definitivamente accertate;
- le violazioni non definitivamente accertate contestate dalla competente Agenzia delle Entrate che risultano essere state notificate al subappaltatore, risultano essere in fase di rateazione e che le rate scadute sono state regolarmente pagate;
- per le violazioni non definitivamente accertate contestate dalla competente Agenzia delle Entrate che non risultano essere state mai notificate, ma solo consegnate al concessionario, il subappaltatore prende atto solo ora di tale irregolarità e si impegna a sanare tali posizioni;

VISTE

le disposizioni di cui all'art.80 comma 4 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (del “Codice”), in base alle quali *“un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali”*, ovvero *“un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale*

mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo" salvo il caso in cui tale disposizione trovi disapplicazione poiché "l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande";

CONSIDERATO CHE

sulla scorta di quanto rappresentato dal subappaltatore nella nota del 21.01.2021 non si ritenga possa ravvisarsi alcuno dei motivi di esclusione di cui al già citato art.80 del Codice (con particolare riferimento ai commi 4 e 5 lett. c) bis), in quanto:

- nel Modello B ha dichiarato di non avere violazioni gravi definitivamente accertate;
- nel riscontro ricevuto dall'Agenzia delle Entrate non vi è alcuna violazione definitivamente accertata;
- le violazioni non definitivamente accertate contestate dalla competente Agenzia delle Entrate che risultano essere state notificate al subappaltatore, risultano essere in fase di rateazione e le rate scadute sono state regolarmente pagate;
- le violazioni non definitivamente accertate contestate dalla competente Agenzia delle Entrate che non risultano essere state mai notificate, ma solo consegnate al concessionario, non passibili di alcun tipo di azione di regolarizzazione e/o contestazione da parte del subappaltatore che, prendendo atto solo ora di tale irregolarità, si è comunque impegnato a sanare tali posizioni;

CONSIDERATO CHE

sono state avviate le verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati in merito ai requisiti di cui all'art. 80 del Codice, così come previsto dall'art.71, comma 1 del D.P.R. 445/2000 e, per quelle già riscontrate, l'esito è positivo;

CONSIDERATO CHE

ricorrono tutte le condizioni di cui all'art. 105 del Codice per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto;

SI AUTORIZZA

il subappalto alla Società LE.IL COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Corso dei Mille 253 - 90047 PARTINICO (PA) - C.F./Partita I.V.A. 06211420820, per la realizzazione di opere in cemento armato e relative opere connesse inerenti agli edifici denominati "BASEMENT – GARAGE – LABORATORIO EST – LABORATORIO OVEST – MURI DI CONTENIMENTO", per l'importo di € 2.433.985,87 (duemilioni quattrocentotrentatremilanovecentoottantacinque/87) comprensivo di oneri della sicurezza pari ad € 60.346,59 (sessantamilatrecentoquarantasei/59), non ravvisandosi alcuno dei motivi di esclusione di cui al già citato art.80 del Codice (con particolare riferimento ai commi 4 e 5 lett. c) bis), e specificando che la presente autorizzazione viene emessa in pendenza dell'esito della verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, così come previsto dall'art.71, comma 1 del D.P.R. 445/2000, in risultanza della quale si potrà procedere alla revoca della stessa e ai provvedimenti conseguenti.

Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 13 dell'art. 105 del Codice e all'art. 65 del CSA, si prende atto che il subappaltatore non ha richiesto il pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante.

Considerato che alla data della presente:

- l'ATI non ha formulato osservazioni sui contenuti dell'aggiornamento del PSC, pur ipotizzando

eventuali riserve per il mancato aggiornamento dei costi della sicurezza;
 - il subappaltatore ha accettato il PSC dell'Appaltatore e il PAC -Piano Anticontagio di Cantiere;
 - il POS relativo alle lavorazioni oggetto della presente richiesta non è stato ad oggi trasmesso;
 ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 4, del CSA, l'Appaltatore potrà dare corso alle lavorazioni subappaltate solo dopo avere ricevuto il giudizio di idoneità sul POS da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del Codice, solo dopo il deposito del contratto di subappalto debitamente sottoscritto.

Considerata l'entrata in vigore della normativa in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e fermo restando quanto rappresentato da questa Fondazione e dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nella corrispondenza pregressa in merito, sia nella redazione del POS che nella formulazione del relativo giudizio di idoneità, si dovrà quindi tenere conto delle disposizioni contenute nella stessa.

Considerata ancora l'entrata in vigore dal 20.11.2020 dell'integrazione del Protocollo di Legalità del 4 luglio 2016, che prevede l'istituzione di una banca-dati entro 30 giorni, si rammentano tutti gli adempimenti afferenti e, in particolare modo, quelli relativi alle comunicazioni di personale e mezzi che accederanno al cantiere.

Si precisa che, con la presente autorizzazione, l'ammontare complessivo delle lavorazioni ad oggi concesse in subappalto è come di seguito specificato:

Categoria	Operatore Economico	Importo totale subappalti autorizzati	Importo massimo subappaltabile	Percentuale subappaltata rispetto alla categoria
OG1	Italiana Costruzioni S.p.A	€ 6.180.381,95	€ 14.852.657,15	12,4834%
OS28	GEMMO S.r.l	€ 0	€ 3.898.033,51	0%
OS28	T.AM.CO S.r.l	€ 0	€ 3.982.719,17	0%
OS30	GEMMO S.r.l	€ 0	€ 531.550,02	0%

Si rammentano, infine, gli obblighi di cui all'art. 63 commi 5, 6, 8 e 9 del CSA con particolare riferimento a quelli da porre in essere prima dell'inizio dei lavori concessi in subappalto, di cui al comma 5 lett. e) del medesimo articolo, ovvero la trasmissione della documentazione [...] "di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antiinfortunistici e copia del proprio POS, in coerenza con i piani di cui agli articoli 59 e 61 del CSA".

Distinti saluti,

Palermo, 21 gennaio 2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Massimo Inzerillo)



